

Gli adeguamenti

LA GUIDA

Nuovi spazi di attività per le imprese sociali

Nello statuto vanno indicati i settori in cui si vuole operare

Gabriele Sepio

■ Nuove opportunità per l'impresa sociale, con riflessi anche sulle valutazioni in sede di adeguamento statutario. Il decreto legislativo 112/2017 ha interamente rivisto la disciplina delle imprese dotate di questa qualifica, inserite a pieno titolo tra le particolari categorie di enti del terzo settore. Le novità interessano innanzitutto le imprese costituite in base alla previgente normativa (Dlgs 155/2006), ma anche le cooperative sociali, che con la riforma diventano imprese sociali "di diritto" (si veda l'altro articolo nella pagina).

TEMPI PER ADEGUARE GLI STATUTI

Solo per le prime sussiste un vero e proprio onere di adeguamento alle nuove disposizioni, per il quale il Dlgs 112/2017 aveva previsto la possibilità di ricorrere alle maggioranze dell'assemblea ordinaria nel termine del 20 gennaio 2019. Se non si

è già provveduto, rimane la possibilità di allineare gli statuti alle norme utilizzando le normali maggioranze previste per le deliberazioni straordinarie di modifica dello statuto.

Discorso diverso per gli altri enti non profit che sceglieranno di accedere al terzo settore nella veste di impresa sociale. Una Onlus che intenda adottare la qualifica di impresa sociale, ad esempio, avrà tempo fino all'abrogazione del regime previsto dagli articoli 10 e seguenti del Dlgs 460/1997, che coinciderà con l'efficacia delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice del terzo settore (Cts) e cioè a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea.

L'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) in qualità di impresa sociale, in ogni caso, non farà scattare gli effetti di devoluzione patrimoniale previsti nell'ipotesi di perdita della qualifica di Onlus (articolo 101, comma 8 del Cts).

LIMITI AI DIVIDENDI

Gli aspetti da considerare in sede di adeguamento vanno dalle clausole sul divieto di distribuzione di utili, alle modifiche all'oggetto sociale, alle disposizioni in tema di controllo interno e alle modalità di coinvolgimento di lavoratori e stakeholder.

Alcune modifiche potranno di-

pendere dalla forma giuridica in cui l'ente è costituito. Per le imprese sociali in forma di associazione o fondazione rimane, così come nella previgente disciplina, il divieto assoluto di distribuire utili. Per le imprese sociali costituite in forma societaria, l'articolo 3 del Dlgs 112/2017 introduce invece una limitata possibilità di distribuire dividendi, sulla scorta di quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente (per una quota inferiore al 50% degli utili annui e in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato). Laddove la società-impresa sociale intenda avvalersi di questa possibilità, sarà opportuno integrare lo statuto per adeguarsi alle nuove disposizioni.

CONFINI PIÙ AMPI

La riforma, inoltre, ha ampliato il novero delle attività d'impresa considerate di interesse generale, contemplando espressamente settori come l'alloggio sociale, il microcredito, il commercio equo-solidale o l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche.

In sede di adeguamento statutario, sarà quindi eventualmente possibile apportare alcune modifiche all'oggetto sociale, in considerazione delle iniziative che

l'impresa si propone di realizzare: sarà necessario, in questo caso, richiamare il corrispondente settore di cui all'articolo 2 del Dlgs 112/2017 e dettagliare il contenuto dell'attività esercitata.

CONTROLLO OBBLIGATORIO

Novità anche per quanto riguarda l'organo di controllo interno, che, sempre per il Dlgs 112/2017, diviene obbligatorio per tutte le imprese

sociali, a prescindere dalle dimensioni. Per quelle già dotate di sindaci sarà comunque opportuno integrare i compiti previsti dallo statuto con le specifiche funzioni contemplate dal nuovo articolo 10 del decreto legislativo, che includono la vigilanza sull'applicazione del Dlgs 231/2001, il monitoraggio sull'osservanza delle finalità e il controllo sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida.

STAKEHOLDER

Altro aspetto da considerare in sede di adeguamento sono le forme di coinvolgimento degli stakeholder: nello statuto devono essere disciplinati i meccanismi di partecipazione di lavoratori e utenti all'assemblea (articolo 11 del Dlgs 112/2017).

Particolare attenzione dovrà essere prestata dalle imprese sociali che superino due dei limiti economici dell'articolo 2435-bis del codice civile, ridotti della metà (vale a dire: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 2.200.000 euro; ricavi 4.400.000 euro; dipendenti 25 unità). In questo caso, lo statuto deve disciplinare anche la nomina da parte dei lavoratori (ed eventualmente degli utenti) di almeno un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTENTI A...



- Individuare una o più attività di interesse generale tra quelle dell'articolo 2 del Dlgs 112/2017.
- Divieto di distribuire utili per le imprese in forma di associazione o fondazione; per quelle in forma societaria possibile una limitata distribuzione
- Obbligatorio un organo di controllo monocratico o collegiale, che deve anche vigilare sull'applicazione del Dlgs 231/2001, sul rispetto delle finalità sociali e sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida
- Prevedere nello statuto forme di coinvolgimento degli stakeholder

Vecchie e nuove regole. Devono essere assicurati per infortuni, malattie e responsabilità civile

Nelle cooperative volontari non oltre la metà

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio

■ A seguito della riforma, le cooperative sociali hanno acquisito di diritto la qualifica di impresa sociale, transitando nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata a quelle sociali (attraverso l'interscambio dei dati con l'albo delle cooperative). Il passaggio è stato automatico, senza necessità di adeguamenti. Tuttavia, tali enti potrebbero comunque ritenere opportuna una modifica statutaria - magari alla prima assemblea utile - per allinearsi sotto il profilo formale alla nuova normativa.

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Le cooperative sociali applicano le disposizioni della riforma (Dlgs 112/2017 e 117/2017) nel rispetto della loro normativa specifica (legge 381/1991 e codice civile) e in quanto compatibili. Ai fini di un

eventuale revisione degli statuti occorre quindi verificare a monte quali aspetti sono regolamentati dalle norme dell'ordinamento cooperativo e quali, invece, dalla nuova disciplina dell'impresa sociale e degli enti del terzo settore.

Una delle indicazioni che potrebbero essere inserite nello statuto riguarda le attività esercitabili dalle cosiddette cooperative di tipo A. Tali enti possono operare solo nei settori della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ma con la riforma il loro raggio d'azione è stato parzialmente ampliato, includendo ulteriori attività come le prestazioni sanitarie, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa o la formazione extrascolastica, che se gli enti vorranno esercitare dovranno includere nello statuto. Non è possibile esercitare ulteriori attività di interesse generale (tra quelle indivi-

duate dall'articolo 2 del Dlgs 112/2017), né svolgerne di diverse rispetto a quelle statutarie (essendo ammesse solo quelle strumentali e connesse).

ORGANIZZAZIONE INTERNA

La disciplina delle cooperative in materia di volontari viene integrata con le nuove regole della riforma, mentre restano invariate le norme sui lavoratori (non applicandosi il rapporto tra retribuzione minima e massima di uno a otto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 112/2017).

Il numero dei volontari resta quello fissato dalla legge 381/1991 (i soci volontari non possono superare la metà del totale) e per la loro individuazione non occorre un apposito registro (basta l'iscrizione in una sezione del libro soci). Per i rimborsi e l'assicurazione, invece, si applica il codice del terzo settore (articoli 17 e 18). In particolare:

- dovrebbe essere consentito il rimborso spese tramite autocertificazione (per importi non superiori a 10 euro giornalieri e 150 mensili);
- i volontari devono essere assicurati, sia contro infortuni e malattie, sia per la responsabilità civile verso i terzi.

ADEMPIMENTI

Tutte le coop sociali saranno obbligate a redigere il bilancio sociale, in conformità alle nuove linee guida, il quale andrà depositato presso il Registro delle imprese e pubblicato sul sito internet. Tuttavia, in attesa dell'emanazione di queste ultime, l'onere riguarda solo le coop sociali che erano già tenute ad adottare tale documento per normativa regionale (e quindi continueranno a redigerlo sulla base delle vecchie linee guida).

Inoltre, per gli enti che hanno en-

trate superiori a 100 mila euro annui, dovrebbe scattare l'obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet degli eventuali compensi, emolumenti o corrispettivi attribuiti a componenti degli organi sociali, dirigenti e agli associati, previsto dal codice del terzo settore per tutti gli enti senza eccezioni (articolo 14, comma 2).

La nomina dell'organo di controllo continua a essere regolata dalle attuali disposizioni del Codice civile (articoli 2543 e 2477), che prevede l'obbligo solo in ipotesi specifiche (redazione del bilancio consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superamento di precisi limiti dimensionali; emissione di strumenti finanziari non partecipativi), mentre le altre imprese sociali sono sempre tenute a dotarsi di uno o più sindaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA